

Osservazioni di Utilitalia

DCO 186/2015/R/eel

“Energy footprint: messa a disposizione dei dati di consumo storici di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione”

Osservazioni generali

Utilitalia rileva, in generale, che le prospettate disposizioni in capo agli esercenti la vendita necessitano di maggiori dettagli affinché possano essere valutate ed eventualmente applicate dalle Imprese. In quest’ottica ed anche alla luce dell’assenza di precise indicazioni circa l’entrata in vigore delle ipotesi presentate, riteniamo che i temi meritino un ulteriore approfondimento, tenuto conto anche dei costi che dovranno eventualmente essere sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, soprattutto in un quadro di incertezza circa il futuro perimetro del mercato di riferimento di detti Operatori. Come illustrato anche successivamente nelle presenti osservazioni, riteniamo che la materia sia meritevole di maggiori approfondimenti ed auspichiamo l’apertura di un tavolo con tutti gli stakeholder interessati.

Nel seguito verranno comunque fornite indicazioni puntuali rispetto a quanto descritto nel DCO, soprattutto alla luce dei tempi tecnici minimi per la realizzazione delle paventate disposizioni.

In ogni caso, desta motivo di forte preoccupazione per le Associate quanto espresso al punto 2.13 del DCO: “l’opportunità di introdurre la facoltà dei clienti di richiedere l’acquisizione di misure orarie anche rimanendo nel regime di trattamento per fasce, e/o la possibilità di applicare il trattamento orario per alcuni tipi di consumatori attualmente trattati per fasce (per esempio, i prosumer anche al di sotto di 55 kW)”. Le Associate segnalano infatti che la gestione ad hoc della riprogrammazione dei misuratori, stante anche gli oneri gestionali del processo, risulta di fatto più onerosa di un intervento massivo. Inoltre, un incremento repentino della mole dei dati di misura da gestire, comporterebbe una rapida saturazione dei canali di comunicazione, progettati dalle Imprese di distribuzione in funzione delle attuali esigenze di acquisizione degli stessi. Ciò, di conseguenza, porterebbe ad un verosimile aumento del numero di dati di misura stimati comunicati mensilmente agli utenti del dispacciamento, circostanza, questa, oggetto di interventi regolatori – vedasi la recente delibera 268/2015/R/eel riguardante il Codice di Rete per la distribuzione elettrica. Anche le fasi successive alla raccolta (validazione, registrazione, integrazione di dati mancanti, stime, etc.) avrebbero un notevole impatto posto che per i Gestori di rete le attività di trattamento dei dati di misura orari si moltiplicherebbero enormemente rispetto alla situazione attuale con conseguente notevole impatto anche e non ultimo in termini di costi sorgenti che dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti. Appare pertanto opportuno che AEEGSI proceda con le dovute cautele e che

le eventuali evoluzioni in termini di obblighi di messa a disposizione dei dati di misura siano oggetto di specifico confronto con tutti gli stakeholder interessati.

Utilitalia rimarca inoltre, che le considerazioni di seguito esposte, ove applicabili, valgono anche per il settore gas non oggetto del presente DCO.

Spunti di consultazione

S1. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.

La Federazione ha manifestato in tutte le sedi opportune, com'è noto, i propri orientamenti critici circa lo scenario che vede la gestione dei processi connessi alle prestazioni di natura commerciale nell'ambito del SII.

Tuttavia, riteniamo che il SII possa utilmente assurgere ad hub per la messa a disposizione di servizi e di informazioni.

In quest'ottica **al fine di rendere più semplice e immediata l'acquisizione dei succitati dati da parte del cliente finale**, riteniamo che possano essere gli Utenti del sistema/Controparti commerciali (i Venditori), **su base volontaria**, a mettere nella diretta disponibilità dell'interessato tali informazioni.

In una fase a regime che vede l'implementazione del processo che porterà alla centralizzazione della gestione dei dati di misura tramite il SII, anche sulla scorta di quanto disposto a riguardo dalla legge n.27 del 24 marzo 2012 richiamata nella nota 6 del DCO e tutt'ora non compiutamente applicato, gli Utenti del sistema/Controparti commerciali (i Venditori) potranno ricevere la richiesta di dati del cliente finale e provvedere a soddisfarla rilevando dal SII le informazioni intanto acquisite e messe a disposizione da questo Sistema.

In ogni caso appare dirimente la necessità di evitare periodi transitori forieri di investimenti non giustificabili in rapporto al loro periodo di utilizzo, limitato e ristretto nel tempo.

Infatti, riteniamo che la legislazione lasci al Regolatore ampi spazi decisionali e, nella fattispecie, il vincolo normativo prevede solamente che AEEGSI debba assumere "uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (rif. D.lgs. 102/2014). Resta, quindi, in capo al Regolatore l'individuazione delle tempistiche di reale applicazione delle disposizioni di cui al decreto, così come delle modalità operative di attuazione.

S2. Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il Distributore.

Si rimanda interamente al punto precedente.

Qualora AEEGSI intendesse in ogni caso dar corso alle proprie proposte in un primo periodo transitorio prima della centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura attraverso il SII, fermo restando che gli orientamenti esposti appaiono meritevoli di ulteriori specifiche indicazioni, la messa a disposizione dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione tramite web (a richiesta del cliente finale? Con quale intervallo temporale? Appare ragionevole che ciò avvenga non in maniera continuativa tutti i mesi, ma una volta o due volte l'anno) comporta investimenti non trascurabili per gli esercenti la vendita che, a prescindere dai tempi di implementazione – non inferiori a 6 mesi – devono trovare adeguata copertura e riconoscimento in tariffa.

Parimenti, con riferimento a quanto prospettato sui casi di switching al punto 3.9 del DCO, in termini di messa a disposizione alla nuova controparte commerciale, dei dati di misura relativi ai prelievi avvenuti nei 36 mesi precedenti l'acquisizione del punto di prelievo, si segnala che tale ipotesi di regolazione non è immediatamente applicabile poiché occorre tener conto dei tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici delle Imprese.

Si ribadisce quindi che, anche in questo caso, la soluzione che appare più omogenea, tecnicamente ed economicamente efficiente, è rappresentata dalla messa a disposizione dei dati mediante il SII.

Riguardo alla paventata introduzione di livelli di servizio a carico del Distributore, si ritiene che la stessa sia prematura, in assenza di indicazioni che possano in ogni caso considerare dei ritardi o delle omissioni nelle comunicazioni dei dati di misura ai Venditori.

S3. Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti di maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.

Fermo restando quanto sopra rappresentato, si condivide in termini generali di principio il contenuto del paragrafo 3.5, con la seguente precisazione: occorre che AEEGSI indichi che cosa si intende per “prescrizioni minime” che l'esercente la maggior tutela deve seguire nel mettere a disposizione i dati ai clienti finali (idem al punto 3.4 per i venditori del mercato libero, dove si parla di libertà di scelta del venditore nell'ambito di “prescrizioni minime”).

Si evidenzia inoltre che, stante le nostre informazioni, vi sono difformità rispetto a quanto asserito al punto 3.13 in merito al dato relativo alla massima potenza effettivamente rilevata, che non viene attualmente acquisito dai sistemi di telelettura di tutte le Associate (ovvero viene acquisito ma non in modo distinto per ciascuna fascia oraria). Le implementazioni necessarie, così come la modifica del consolidato tracciato standard di cui alla delibera 65/2012/R/eel, scontano obbligatoriamente tempi tecnici che, in prima battuta, possono essere quantificati in almeno 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento definitivo. Va anche sottolineato che più elevato è il numero di registri che vengono

richiesti ai misuratori dal sistema di telegestione, maggiore è la probabilità di fallimento degli ordini di lettura. Il rischio è quello che per ottenere informazioni di tipo accessorio se ne possano perdere altre, molto più importanti ai fini dei processi di fatturazione.

Con riferimento al punto 3.15 e specificatamente alla messa a disposizione al cliente del numero di interventi del limitatore di potenza, manifestiamo nuovamente totale contrarietà. Rimandando nel merito interamente alle considerazioni di cui alle osservazioni federali in risposta al DCO 34/2015/R/eel, ribadiamo in particolare che non si comprende la necessità di tale dato in quanto il cliente dovrebbe avere ben coscienza del numero di volte in cui è intervenuto per ripristinare l'alimentazione e da un punto di vista tecnico non vi è la certezza che l'informazione possa essere ad oggi rilevata dai contatori (qualora non lo fosse infatti i contatori andrebbero comunque riprogrammati massivamente).

S4. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.

La normativa primaria, fermo restando che stabilisce obblighi solo limitatamente ai termini di adozione di specifici provvedimenti, lascia al Regolatore la valutazione delle azioni da intraprendere sancendo però limiti precisi richiamati dal comma 6 dell'art. 9 del D.lgs. 102/2014: "l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato...".

In merito a "tecnicamente possibile", si osserva quanto segue:

1. relativamente alla Soluzione di tipo A, si rileva che, la messa a disposizione dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo, se realizzata previo trasferimento dei dati suddetti verso i sistemi centrali, non raggiungerebbe l'obiettivo prefissato dall'AEEG, in quanto i dati non sarebbero disponibili in tempi *near real time* (anche a causa delle non idoneità della catena trasmissiva: guasti dei concentratori di cabina secondaria, copertura GPRS fluttuante, modifica delle aperture dei sezionatori stradali, lavori/guasti sui cavi BT, disturbi sulla rete BT); le limitazioni di cui sopra andrebbero inoltre valutate anche in termini di costi per lo sviluppo della soluzione e di aggravio del traffico sulla rete di trasmissione PLC, che potrebbe divenire, a sua volta, un altro elemento fortemente limitante/invalidante del successo della soluzione nel caso di numerosi accessi contemporanei al servizio da parte dei clienti sottesi a ciascuna cabina secondaria MT/BT;
2. con riferimento alle altre due soluzioni prospettate, si precisa che non rappresentano tecnologie all'avanguardia tra quelle disponibili sul mercato. Sussiste pertanto un reale rischio di mettere in campo tecnologie obsolete che sarebbero eventualmente utilizzate in un arco temporale

limitato, con costi maggiori di quelli che potrebbero essere sostenuti in un immediato futuro con tecnologie più evolute. I risultati mediocri che si otterrebbero tramite tali sistemi e la scarsa affidabilità degli stessi rischierebbero di deludere l'aspettativa dei clienti veramente interessati, con l'effetto di creare pregiudizio anche verso i futuri dispositivi progettati ad hoc, e per questo più promettenti.

Specificatamente per la Soluzione di tipo C, come già argomentato da Utilitalia in risposta al DCO 232/2014/R/com, si osserva anche che le informazioni fornite dai lettori ottici di impulsi non sono equivalenti a quelle ottenibili con i dispositivi collegati al misuratore tramite linea elettrica, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo: si pensi ad esempio alla possibile non perfetta rispondenza del dato rispetto a quello effettivamente misurato dal contatore, al fatto che l'utilizzo di tali dispositivi può generare problemi relativi alla protezione del dato del cliente - in quanto il lettore ottico potrebbe essere apposto sul misuratore da terzi senza il consenso del cliente stesso -, al caso di contatore relativo ad un prosumer in cui il dispositivo ottico non sarebbe in grado di distinguere tra energia prelevata ed energia immessa in rete.

Facciamo tuttavia presente che anche la Soluzione di tipo B che sfrutta le onde convogliate per la comunicazione tra il misuratore ed il dispositivo in casa del cliente può risentire dei disturbi sulle frequenze dedicate che si riscontrano sulla rete BT e che ostacolano la telegestione. Tali disturbi, posto che sono sempre causati da apparecchiature dei clienti, potrebbero anzi essere anche più consistenti, data la vicinanza delle stesse e l'esperienza maturata insegna che trovare l'origine dei disturbi, spesso anche di tipo intermittente, richiede strumenti sofisticati (analizzatori di spettro), personale esperto e tempi per nulla trascurabili.

In merito a "economicamente giustificato", non ravvisiamo nel DCO alcuna analisi specifica costi/benefici delle misure prospettate. Mentre sono facilmente intuibili i costi associati all'installazione di apparecchiature sul modello Smart Info (Soluzione B) ovvero accoppiatori ottici (Soluzione C) sia forniti dagli esercenti la vendita che, eventualmente, da altri soggetti – vedasi punto 4.5 del DCO –, non sembrano essere quantificati i reali benefici a vantaggio dei clienti finali derivanti dalla conoscenza dei propri dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo. Ciò pare confermato anche dalla scarsissima diffusione dei dispositivi riferibili alla Soluzione C, già da tempo in commercio. Come in qualsiasi misura, anche prospettica, si invita il Regolatore a verificare l'efficacia e l'efficienza della misura al fine sia di contenere i costi complessivi per il sistema elettrico che di non indurre indebitamente il cliente finale a scelte le cui aspettative vengono poi di fatto parzialmente tradite.

Soprattutto, le soluzioni prospettate dall'Autorità non appaiono giustificate dal punto di vista economico in vista della sostituzione degli attuali misuratori con quelli di seconda generazione: l'implementazione,

ed i relativi costi, di una qualsiasi delle tre misure oggi in consultazione rischia, infatti, di essere vanificata da tale prossima attività, come anche già previsto dal comma 3 dell'art. 9 del D.lgs. 102/2014 che dice: "l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti a cui le Imprese distributrici sono tenute ad uniformarsi...". Tali specifiche tecniche, infatti, altro non sono che quelle necessarie all'installazione dei contatori elettronici di seconda generazione, i quali, sempre secondo l'art. 9.3 del citato decreto, devono fornire ai clienti le informazioni sul tempo effettivo di utilizzo come previsto dall'art. 9.6 lett. b) punto 2, ovvero i dati corrispondenti al profilo temporale di consumo oggetto della presente consultazione. La valutazione economica di tali misuratori, inoltre, va analizzata nell'ambito del processo di consultazione per le tariffe di trasporto e misura dell'energia elettrica già avviato dall'Autorità con il DCO 5/2015/R/eel, laddove la stessa AEEGSI, ai punti 10.22 e 10.23, afferma che "gli investimenti connessi al rinnovo del parco di misuratori installati [...] debbano essere fondati su attente analisi costi-benefici, al fine di assicurare la funzionalità di nuovi servizi ai clienti del servizio e agli operatori del mercato libero" e che "Per tali motivi è necessario che la seconda generazione di misuratori elettronici disponga di funzionalità aggiuntive che facilitino ulteriormente la messa a disposizione di dati e iniziative di promozione della *customer awarness*, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 102/2014."

In definitiva, Utilitalia auspica che AEEGSI promuova un tavolo di confronto con tutti gli stakeholder affinché possa essere identificata la soluzione migliore tecnicamente e economicamente sostenibile, tenuto conto delle possibili prossime evoluzioni tecnologiche, in primis quella riguardante i contatori di seconda generazione ai quali sembrerebbe sensato delegare le funzionalità aggiuntive in questione sulla base di specifica progettazione, fasi di test con diversi dispositivi di terze parti, etc.

Tuttavia, in subordine, appare più efficace porre in essere quanto prospettato nella soluzione "B" tenendo sempre in considerazione le tempistiche di implementazione necessarie, soprattutto per i contatori non di tipo ENEL, e assicurando la compatibilità di tale strumento sia con i contatori oggi in campo che con quelli futuri di seconda generazione.

S5. Osservazioni sull'approccio "market based" proposto e in particolare sui criteri a cui l'Impresa distributtrice che ha ideato il dispositivo collegato al contatore tramite la linea elettrica dovrebbe attenersi per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi per inserirli nella propria offerta ai clienti finali.

Si esprime una netta preferenza per l'approccio tariffario che considera, a tutti gli effetti, il dispositivo come "estensione del misuratore", dal momento che garantisce la neutralità e la completa remunerazione

dei costi per le Imprese distributrici a fronte di una limitata complicazione legata alla revisione dei prezzi da parte dell'AEEGSI (da strutturare in modo che agisca in automatico). Si precisa la necessità che vengano remunerati anche i costi di sviluppo della tecnologia necessaria per adempiere all'obbligo normativo.

S6. Osservazioni sulla soluzione prospettata per la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti ai profili temporali di consumo ai clienti del servizio di maggior tutela.

In linea di principio, si condivide l'intento di AEEGSI di limitare il rischio legato alla gestione del magazzino e dell'inventario derivante da previsioni di domanda non adeguate per gli esercenti la maggior tutela.

S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle Imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.

I vincoli elencati, seppur condivisibili in linea teorica, non sono affatto di facile applicabilità sia perché implicano ulteriori oneri gestionali (comunicazioni informative al venditore e al titolare del POD) sia in ragione dell'impossibilità materiale di formare il personale circa le precauzioni ed accorgimenti che devono essere utilizzati in fase di rimozione dei dispositivi di cui non sono note le caratteristiche alla luce anche e non ultimo delle responsabilità in caso di danneggiamento degli stessi. Riteniamo pertanto che debbano essere limitati al minimo e presi in considerazione solo qualora AEEGSI ritenesse comunque percorribile la Soluzione di tipo C, considerato quanto sopra rappresentato.